

La rivalutazione del costo delle partecipazioni e il family buy out: un'opportunità da cogliere

Family Office and Private Client



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Il presente articolo analizza, alla luce della nuova riapertura introdotta dal Decreto Rilancio, i tratti salienti della rivalutazione di partecipazioni detenute in società non quotate, trattando il tema della sua convenienza per poi focalizzarsi sulle caratteristiche di un'operazione su cui strutturare un passaggio generazionale che può correlarsi alla rivalutazione: il *family buy out*.

La nuova opportunità fornita dalla Legge di Bilancio 2020 e dal Decreto Rilancio

L'art. 137 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) concede un'ulteriore opportunità, rispetto a quella già fornita dalle Legge di Bilancio 2020, per la rideterminazione del costo fiscale di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati detenuti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

È ora possibile infatti rideterminare anche il costo dei beni detenuti al 1° luglio 2020 e la scadenza per la redazione e il giuramento della perizia nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta (o almeno della prima rata) viene fissata al 30 settembre 2020.

Ma facciamo chiarezza sulle armi a disposizione dei contribuenti ad oggi per poter procedere alla rivalutazione delle proprie partecipazioni.

Ancora prima del Decreto Rilancio, la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) aveva prorogato (per l'ennesimo anno, tanto che non si capisce perché non la inseriscano a sistema) le agevolazioni fiscali degli artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2001.

Con la Legge di Bilancio 2020, viene data la possibilità a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime di impresa alla data del 1° gennaio 2020, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. c) e *c-bis*) del Tuir.

A tal fine, è necessario entro il 30 giugno 2020:

- far redigere ed asseverare da un professionista abilitato (ad esempio un dottore commercialista) la perizia di stima della partecipazione;
- versare l'imposta sostitutiva dovuta (11% dell'intero valore di perizia) o, in caso di pagamento in 3 rate annuali di pari importo, procedere al versamento della prima rata. Si ricorda che per i pagamenti successivi al primo sono dovuti interessi in misura del 3% annuo.

In questo scenario si va ora ad inserire l'art. 137 del Decreto Rilancio. Non modificando nulla rispetto al meccanismo ed all'aliquota proposti dalla Legge di Bilancio 2020, il Decreto Rilancio concede ai contribuenti la possibilità di rivalutare i beni posseduti alla data del 1° luglio, procedendo con la perizia e il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2020.

	Legge di Bilancio 2020	Decreto Rilancio
Data di riferimento per il possesso delle partecipazioni	1 gennaio 2020	1 luglio 2020
Data di versamento dell'imposta sostitutiva	30 giugno 2020	30 settembre 2020
Data per redazione ed asseverazione della perizia	30 giugno 2020	30 settembre 2020

La convenienza della rivalutazione per partecipazione acquisita per compravendita, donazione o successione

La rivalutazione non può prescindere da una preventiva ed attenta analisi della sua convenienza per il caso specifico. Giova ricordare a tal proposito che l'imposta sostitutiva per l'affrancamento (11%) si applica sull'intero valore di perizia, mentre in regime ordinario l'imposta sostitutiva (26%) si applica solo sulla plusvalenza realizzata, ovvero sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto in capo al possessore della partecipazione. Se sul primo (corrispettivo percepito) non paiono sorgere dubbi circa la corretta quantificazione, alcune riflessioni si rendono necessarie invece sul secondo (costo fiscalmente riconosciuto).

Nel seguito entreremo nel dettaglio del costo riconosciuto in caso di possesso di partecipazione tramite acquisto, donazione o successione. Tuttavia, volendo generalizzare il concetto e applicando una mera formula matematica, si può trovare che si ha convenienza nella rivalutazione quando il costo fiscalmente riconosciuto risulti inferiore al 57,7%⁽¹⁾ del valore della partecipazione risultante dalla perizia, assumendo che tale ultimo valore coincida anche con il prezzo di vendita.

1. Partecipazione detenuta a seguito di acquisizione

Ai sensi dell'art. 68, comma 6, Tuir per costo si intende "il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi".

Trattasi quindi in questo caso di procedere con una ricostruzione analitica delle somme impegnate dal possessore della partecipazione per procedere con l'acquisto, e di aumentare tale valore con eventuali oneri inerenti (imposte indirette, commissioni, spese notarili, bolli ecc.). Inoltre il costo deve essere aumentato in misura corrispondente agli eventuali versamenti in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché alla rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società.

Nel caso di partecipazione acquisita per compravendita quindi, la rivalutazione potrebbe essere tanto più vantaggiosa quanto più la società, dalla data dell'acquisizione, ha visto accrescere il suo valore, per via, per esempio, dell'accumulo di riserve di utili a patrimonio netto.

2. Partecipazione ricevuta per donazione

In tale fattispecie, il costo da assumere per determinare la plusvalenza è quello del donante, ovvero il costo fiscalmente riconosciuto esistente in capo a chi dona la partecipazione prima della donazione medesima.

È chiaro come in questo scenario potrebbe essere necessario risalire a un costo assai datato nel tempo, si pensi per esempio al caso in cui il donante abbia costituito la società qualche decennio fa oppure abbia proceduto alla sua acquisizione in tempi remoti e nel frattempo l'abbia portata al successo. Cercando di fare un esempio generico (ma non applicabile *tout court* a tutti i casi), più occorrerà risalire nel tempo per ritrovare il costo in capo al donante, maggiore potrebbe essere la convenienza alla rivalutazione della partecipazione.

(1) A tale valore si arriva considerando che il rapporto tra l'imposta per l'affrancamento (11%) e l'imposta sostitutiva (26%) è di 0,4230769.

3. Partecipazione ricevuta per successione

È questo probabilmente il caso più interessante. Ai sensi del già citato art. 68, comma 6, Tuir si assume come costo "il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione".

Ecco quindi che nel caso di successione, occorre distinguere tra 2 diversi sotto scenari:

- la partecipazione è stata soggetta all'imposta di successione (anche se, per la soglia di esenzione, magari non si è proceduto con il pagamento dell'imposta⁽²⁾);
- la partecipazione non è stata soggetta all'imposta di successione.

Nel primo caso, il costo della partecipazione è rappresentato dal valore dichiarato ai fini dell'imposta di successione. Pertanto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 346 del 1990 (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni), in caso di società non quotata, occorre assumere quale costo la quota parte del patrimonio netto contabile rappresentativa della partecipazione ceduta.

Nel secondo caso invece, ovvero se trattasi di partecipazione che ha usufruito della non assoggettabilità all'imposta di successione disciplinata dall'art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legislativo n. 346 del 1990, la prassi dell'agenzia delle Entrate prevede che si debba prendere a riferimento il valore normale all'apertura della successione⁽³⁾.

Differenza quindi sostanziale all'interno della stessa casistica della successione: da una parte troviamo a riferimento i valori contabili della società, dall'altra si rende necessaria una perizia per trovare il valore normale della società stessa, che potrebbe far emergere quei plusvalori (o minusvalori) non rinvenibili dalla situazione contabile.

	Acquisto	Donazione	Successione	Successione - art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legislativo n. 346 del 1990
Costo fiscalmente riconosciuto in caso di cessione	Il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi	Costo in capo al donante	Costo dichiarato agli effetti dell'imposta di successione	Valore normale all'apertura della successione

È chiaro come i quattro scenari appena descritti richiedano una attenta analisi del caso specifico, in modo tale da valutare preventivamente la convenienza o meno a procedere con l'iter rivalutativo. Valutazione che deve essere fatta necessariamente il prima possibile, date le stringenti scadenze del 30 giugno e/o del 30 settembre per chiudere l'operazione.

La rivalutazione e il family buy out - un connubio legittimo e vincente

Nel contesto odierno, caratterizzato da una scarsa disponibilità di liquidità per le imprese e da una ricerca di nuovi assetti societari per ripartire dopo la tempesta dovuta al COVID-19, la possibilità della rivalutazione delle partecipazioni societarie potrebbe trovare naturale finalizzazione in un'operazione di riorganizzazione societaria, volta, per esempio, a favorire il passaggio generazionale piuttosto che a prevedere l'ingresso di nuovi soci per rafforzare la struttura preesistente. In tale ambito, si inserisce l'operazione del *family buy out* che rappresenta una ipotesi di passaggio generazionale a 'titolo oneroso'.

In particolare, tale operazione costituisce un utile strumento per favorire la fuoriuscita dalla gestione e dalla compagine societaria dei soci di prima generazione (genitori). Nello specifico i figli (eredi) costituiscono una NewCo, con la quale procederanno all'acquisto delle quote dei genitori nella società di famiglia. La Newco procederà all'acquisto 'a debito' (per mezzo di una dilazione di pagamento), ovvero per esempio facendo ricorso all'indebitamento bancario. Come garanzia, vengono date in pegno le quote della NewCo stessa e/o della società di famiglia oggetto di *buy out*. Il finanziamento concesso verrà rimborsato attraverso i flussi di cassa generati della già avviata società di famiglia neo acquisita.

Risulta agevole comprendere come l'operazione possa avere diversi risultati, non solo procedendo con il passaggio delle quote genitori/figli, ma anche risolvendo dissidi familiari oppure dividendo la preesistente e unitaria attività familiare in diversi rami di attività gestiti ad hoc.

(2) Vedasi circolare Agenzia delle Entrate n. 12/2008, risposta 3.1

(3) Vedasi circolare Agenzia delle Entrate n. 12/2008, risposta 3.1

Il collegamento con la rivalutazione delle quote sussiste nel fatto che, prima di procedere alla vendita alla Newco, i soci di prima generazione procedono con la rivalutazione delle quote pagando l'11% di imposta sostitutiva sul valore periziato. Ciò consentirebbe un risparmio d'imposta rispetto all'aliquota ordinaria del 26% sulla plusvalenza (da valutare però attentamente caso per caso come spiegato in precedenza).

L'operazione deve però essere attentamente valutata sotto il profilo dell'abuso del diritto.

In passato tali tipi di operazioni erano state contestate dall'Agenzia delle Entrate sollevando la tematica dell'abuso del diritto, ovvero dell'ottenimento di un indebito vantaggio fiscale. In particolare, la tematica al centro delle contestazioni da parte dell'Agenzia risiedeva nella 'circolarità' che si veniva a creare in talune operazioni, e nello specifico in tutti quei casi nei quali la compagine societaria della Newco di fatto ricostituiva (almeno in parte) quella della società preesistente oggetto di *buy out*.

In taluni casi, dove di fatto non è chiaramente rinvenibile una riorganizzazione aziendale e neppure la volontà di un effettivo passaggio generazionale (ovvero non è rinvenibile una valida ragione extra fiscale), il risultato da un punto fiscale è che i soci uscenti anziché incassare direttamente i dividendi della società di famiglia (sui quali sconterebbero l'imposta sostitutiva del 26%), ricevono un corrispettivo per la vendita scontando solo l'11% di imposta di affrancamento. Si sono quindi trasformati dei redditi di capitale (dividendi) in redditi diversi (plusvalenza da cessione della partecipazione), usufruendo della possibilità dell'affrancamento⁽⁴⁾.

Come già precedente enunciato, il costo affrancato è applicabile solo per la realizzazione di plusvalenze *ex art. 67 Tuir*, pertanto non risulta utilizzabile per altre fattispecie reddituali.

L'Agenzia ha frequentemente messo sotto la lente di ingrandimento queste ipotesi procedendo con il recupero a tassazione della maggiore imposta nei confronti dei soci per i quali la 'circolarità' dell'operazione veniva realizzata, poiché l'indebito risparmio d'imposta si era realizzato direttamente nei loro confronti.

Fondamentale da ricordare in questo contesto è il principio di diritto n. 20 del 23 luglio 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate, nel quale, nell'ambito di un'operazione di *merger leveraged cash out*, veniva considerato indebito il vantaggio fiscale ottenuto da un socio persona fisica della target che diveniva socio anche della società veicolo, riservandosi in quest'ultima particolari poteri gestori (potere di veto in caso di disaccordo con gli altri soci, possibilità di riacquistare il controllo della società target in presenza di particolari inefficienze). Secondo l'Agenzia, "*il vantaggio fiscale conseguito si pone in contrasto con la ratio delle disposizioni normative che disciplinano la rivalutazione ai fini fiscali delle partecipazioni consistente nel favorire la circolazione delle stesse e consiste nella possibilità di incassare gli utili della società target nonostante non si ponga in essere un effettivo disinvestimento delle partecipazioni detenute*". Tuttavia, chiarisce l'Agenzia, tale vantaggio fiscale non risulterà effettivamente conseguito fintanto che non siano incassati i pagamenti da parte del socio stesso.

Ulteriore documento di prassi da citare è la risposta ad interpello n. 341 nel 23 agosto 2019, nella quale l'Agenzia considerava abusiva un'operazione di *family buy out* susseguente a una rivalutazione della quota, contestando il fatto che il medesimo risultato finale dell'intera operazione poteva essere ottenuto tramite il recesso dei soci di prima generazione dalla società di famiglia⁽⁵⁾.

Tuttavia ora la questione della non abusività di legittime operazioni di *family buy out*, (ovvero, per esempio, quelle realizzate per il raggiungimento di un vero passaggio generazionale) è stata risolta a livello giurisprudenziale, con la recente Ordinanza n. 7359 del 17 marzo 2020.

Di fatto, tale Ordinanza sancisce una volta per tutte che la cessione di una partecipazione precedentemente rivalutata non costituisce un'operazione elusiva.

Nello specifico, l'oggetto del contendere riguardava una complessa operazione di riorganizzazione societaria, nella quale l'Agenzia procedeva con il recupero a tassazione, nei confronti di un socio persona fisica, del vantaggio fiscale dato dalla differenza tra l'assoggettamento a tassazione dei dividendi e l'imposta sostitutiva di rivalutazione. Benché l'operazione di riorganizzazione messa in atto (che data la sua complessità non verrà qui riproposta) non si raffiguri come una classica operazione di *family buy out*, ciò che questa Ordinanza sancisce è di portata fondamentale anche per tali tipi di operazioni oggetto del presente scritto, in quanto si va a scardinare il principio alla base degli accertamenti posti in atto dall'Agenzia delle Entrate.

Infatti, secondo la Corte, spetta all'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo del contribuente che delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali, considerati irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti al solo scopo di pervenire ad un indebito vantaggio fiscale (tra le altre, pronunce n. 9610/2017, 5090/2017 e 16217/2018).

D'altro canto, spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di ragioni economiche apprezzabili che giustificano le operazioni realizzate, che possono anche consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda (pronunce n. 1372/2011 e 4604/2014).

(4) Come già precedente enunciato, il costo affrancato è applicabile solo per la realizzazione di plusvalenze *ex art. 67 Tuir*, pertanto non risulta utilizzabile per altre fattispecie reddituali.

(5) Giova ricordare che il recesso 'tipico' non genera plusvalenza *ex art. 67 Tuir*, bensì utili da partecipazione *ex art. 47*. Pertanto, nel recesso 'tipico' non è applicabile il costo rivalutato della partecipazione, che rimane applicabile solo per il calcolo di plusvalenze *ex art. 67*.

Ad avvalorare la tesi, occorre anche ricordare la sentenza n. 868/2019 della Corte di Cassazione. Principio fondamentale sancito in tale pronuncia è che non è necessario, affinché un'operazione sia considerata legittima, che per effetto di un'operazione di acquisizione con indebitamente si giunga ad un diverso assetto di controllo della società target.

Nel caso specifico, veniva considerata non elusiva un'operazione nella quale uno dei soci della società veicolo partecipava già con il 50% del capitale nella società target. L'oggetto del contendere era la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri connessi al finanziamento contratto per l'acquisizione (quindi la tematica non era rivalutazione di quote seguita da cessione della partecipazione). Ma le tematiche toccate dalla Suprema Corte sono di notevole interesse anche ai nostri fini.

Infatti, La Suprema Corte, nel ricordare proprie precedenti decisioni (Cass. n. 19227 del 6/9/2006, n. 16097 del 20 luglio 2007; n. 4317 del 25 marzo 2003) ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, ed ha inoltre chiarito che l'Amministrazione può disconoscere i vantaggi tributari, solo se tale operazione è stata posta in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo elusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta. La Corte ha inoltre specificato che nel contesto di operazioni straordinarie *"va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale"*.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Tommaso de Simone
Partner
Family Office and
Private Client

E: tdesimone@kpmg.it
T: +39 06 8096 3552

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia



Richard Talon
Manager
Family Office and
Private Client

E: rtalon@kpmg.it
T: +39 02 6764 4762

kpmg.com/app



Family Office and Private Client

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.